

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Comune di Cavaso del Tomba

Piano Comunale di
Classificazione Acustica

Rif. L.Q. 447/95



Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

ecoricerche s.r.l.

noi ci siamo



CAPITOLO I	4
- SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE -	4
Articolo 1 - finalità -	4
Articolo 2 - decorrenza -	6
Articolo 3 - ambito di applicazione -	6
Articolo 4 - soggetti interessati -	7
Articolo 5 - limiti e classificazione delle zone -	9
Articolo 6 - classificazione acustica del comune di Cavaso del Tomba	11
Articolo 7 - definizioni-	13
CAPITOLO II – PARTE PRIMA	17
- NORME DI IGIENE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ –	17
- CRITERI GENERALI DI IGIENE -	17
Articolo 8 - orari delle attività rumorose -	17
Articolo 9 - impianti a ciclo produttivo continuo -	17
Articolo 10 - diffusione sonora ed uso di strumenti musicali all'aperto –	17
Articolo 11 - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili	18
Articolo 12 - lavoro all'aperto -	18
Articolo 13 - cantieri edili, stradali ed affini -	18
Articolo 14 - macchine agricole e per il giardinaggio -	19
Articolo 15 - sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere -	19
Articolo 16 - lavori occasionali e di manutenzione edilizia -	19
Articolo 17 - sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico -	20
Articolo 18 - uso degli elettrodomestici -	20
Articolo 19 - manifestazioni in luoghi chiusi -	20
Articolo 20 - attività professionali della musica e dello spettacolo -	21
Articolo 21 - suono delle campane -	21
Articolo 22 - sirene ed allarmi sonori -	22
Articolo 23 - animali domestici -	22
Articolo 24 - armi da fuoco, esplosivi, fuochi pirotecnici -	22
Articolo 25 – Attività temporanee.....	24
Articolo 26 – Semplificazioni in materia di inquinamento acustico	24
Articolo 27 – Locali per uso sportivo, intrattenimento e spettacolo che prevedono l'utilizzo di impianti diffusione sonora o musica dal vivo.....	26
Articolo 28 - Altre disposizioni -	26
CAPITOLO II – PARTE SECONDA	27
- NORME DI IGIENE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ –	27
- DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI IMPIANTI -	27
Articolo 29 - criterio generale -	27
Articolo 30 - installazione e uso di macchine e strumenti di lavoro -	27
Articolo 31 - attività industriali e artigianali -	27
Articolo 32 - attività industriali ed artigianali localizzate a ridosso del confine comunale -	28
Articolo 33 - laboratori artigianali di piccole dimensioni -	28
Articolo 34 - centri commerciali, magazzini e depositi -	29
Articolo 35 - uffici pubblici, scuole, case di cura-	29
Articolo 36 - installazione di piccole apparecchiatura ausiliarie delle attività di commercio -	29
Articolo 37 - installazione ed uso di aeratori e condizionatori d'aria -	29



CAPITOLO III – PARTE PRIMA	31
-NORME EDILIZIE - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI -	31
<i>Articolo 38- costruzioni in prossimità di sorgenti sonore -</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 39 - parcheggi di pertinenza -</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 40 - requisiti acustici passivi dei materiali -</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 41 - requisiti acustici passivi degli edifici -</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 42 - limitazioni alle zone edificabili -</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 43 - fasce di rispetto, di priorità, di pertinenza –</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 44 - requisiti delle zone edificabili in prossimità di infrastrutture di trasporto -</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 45 - autorizzazioni a costruire nelle zone esposte ai rumori -</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 46 - ventilazione ed orientamento dei locali sensibili -</i>	<i>33</i>
CAPITOLO III – PARTE SECONDA	35
- NORME EDILIZIE - RISANAMENTO -	35
<i>Articolo 47 - coordinamento delle attività di risanamento-</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 48 - strategie di intervento per il risanamento -</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 49 - piani di risanamento -</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 50 - piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto -</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 51 - risanamento degli edifici ad elevata sensibilità preesistenti -</i>	<i>36</i>
CAPITOLO IV	37
- ADEMPIMENTI -	37
<i>Articolo 52 - istituzione dell'ufficio ambiente -</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 53 - organico e competenze dell'ufficio ambiente</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 54 - concessione edilizia, autorizzazione, DIA -</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 55 - presentazione delle domande per l'esercizio di nuove attività -</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 56 - agibilità / abitabilità, autorizzazione -</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 57 - cessione di attività-</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 58 – variazioni-</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 59 - restrizioni ai limiti massimi consentiti</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 60 - deroghe -</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 61 - Spese -</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 62 - incentivi -</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 63 - collaudi e controlli -</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 64 - violazioni -</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 65 - provvedimenti -</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 66 - Sanzioni -</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 67 - altre disposizioni -</i>	<i>43</i>
CAPITOLO V	44
- STRUMENTAZIONE E CRITERI DI MISURA -	44
<i>Articolo 68 - strumentazione di misura -</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 69 - Criteri di rilevamento -</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 70 - descrizione della sorgente e dell'evento -</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 71 - localizzazione delle postazioni di misura -</i>	<i>45</i>
<i>Articolo 72- onde stazionarie -</i>	<i>46</i>
NORME FINALI	47
<i>Articolo 73 - abrogazioni -</i>	<i>47</i>
<i>Articolo 74 - entrata in vigore -</i>	<i>47</i>
<i>Articolo 75 - piani aziendali di risanamento acustico</i>	<i>47</i>



CAPITOLO I

- scopo e campo di applicazione -

Articolo 1 - finalità -

Scopo del presente regolamento è la disciplina delle attività e le strategie per la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rumori molesti o dannosi; esso è diviso in due sezioni:

- la prima fissa i criteri generali di igiene e di polizia municipale, quelli finora descritti nello Statuto Comunale, ed abrogati dal presente regolamento;
- l'altra, di natura meramente tecnica, integra le Norme Urbanistico Edilizie di attuazione del PRG, quelle descritte negli allegati del PRG vigente.

Le due sezioni sono integrate organicamente in un unico documento che prende il nome di "*NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZIO E DI IGIENE PER LE COMPONENTI RUMORE*" che costituisce ⁽¹⁾ l'atto di recepimento della normativa statale e regionale all'interno della propria regolamentazione comunale, ed al tempo stesso l'aggiornamento della propria regolamentazione.

Esse sono compendiate di alcuni elementi esplicativi della normativa presa a riferimento e di alcune note integrative alla normativa stessa in funzione della realtà dei luoghi, delle caratteristiche del territorio di Cavaso del Tomba, delle modalità di attuazione del presente regolamento e dei rapporti con l'amministrazione comunale, cui spetta l'onere della prevenzione, dell'informazione ai cittadini, ed infine del controllo in materia di inquinamento acustico

Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:

- della Direttiva Comunitaria n 337 del 27.6.1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- L.R. 10/5/1999 N.21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- D.G.R.V. 4313 del 21 settembre 1993 "Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab.1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991".
- L.R. N.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"
- del DPCM 10.8.88 n. 377 "*regolamentazione delle pronunce di ambientale di compatibilità ambientale dei cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n° 349 recante istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*";



- del DPCM 27.12. 88 *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge ,8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10.8.88 n. 377"*;
- del DPCM 1.3.91 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno"*, modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
- del D.LGS.17/2010 *"Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"*;
- della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine" e successive modificazioni: 91/368/CEE. 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
- del DM Ambiente 11.12.96 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*;
- Decreto Pres. Cons. Ministri n° 215 del 16/04/1999 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- del DPCM 14.1.97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- del DPCM 5.12.97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*;
- del DM Ambiente 16.3.98 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 304 del 03/04/2001 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 4313 del 21/09/1993 Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab 1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991: *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Immediata eseguibilità"*;
- Legge ordinaria del Parlamento n° 23 del 11/01/1996 Norme per l'edilizia scolastica;
- del DLgs 30.4.92 n. 285 *"Nuovo codice della strada"* della Delibera CIPE del 7.4.93 attuazione dell'art. 36 del DLgs 30.4.92 n. 285 e delle *"Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico"* del Ministero dei Lavori Pubblici GU n. 77 del 24.6.95;
- degli 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale;
- DPR N.227 del 19 ottobre 2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78"*.
- Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011) *"LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011"* (integrazione disposizioni relative alle emissioni sonore da attività temporanee)



- Legge 30 ottobre 2014 n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" – Legge europea 2013 -bis (GU n. 261 del 10.11.2014 SO n. 83) (3)
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (G.U. 4 aprile 2017 n. 79) (4)
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (G.U. n. 79 del 04 aprile 2017) (4)
- Decreto 1 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico"
- Decreto Ministeriale n. 16 del 24/03/2022 "Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194".
- Linee guida del Ministero della Transizione Ecologica per la redazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche secondo il D.lgs n. 194 del 19/08/2005 con revisione ed aggiornamento a marzo 2022 delle precedenti linee guida.

Articolo 2 - decorrenza -

Il presente regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina delle attività rumorose e delle costruzioni già in vigore alla data di emanazione di ciascuno dei decreti elencati al precedente art. 1.

Articolo 3 - ambito di applicazione -

Il presente regolamento disciplina:

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti,
- macchinari od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e la regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore generato



all'interno all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;

- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione dal rumore esterno rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e degli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5.12.97;
- le modalità di monitoraggio del rumore sia per la predisposizione di studi e progetti, sia durante l'esecuzione dei lavori, per le attività per le quali è richiesto il monitoraggio continuo;
- le opere soggette a collaudo funzionale ai sensi del DPCM 5.12.97, della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 1769/66, del DM Sanità 5.7.75, del DM Istruzione 18.12.75;

esso non disciplina:

- la protezione dal rumore dei lavoratori negli ambienti di lavoro disciplinata dal DLgs 81/2008, fatta eccezione per il rumore che dall'interno dei luoghi di lavoro, o anche di sole di macchine od attrezzature utilizzate in ambiente esterno, si propaga all'esterno.

Al fine di una costante valutazione dello stato dell'ambiente ed in ottemperanza della normativa vigente, i titolari di attività utilizzanti macchine ed apparecchiature rumorose, sono tenuti a comunicare allo "ufficio ambiente" dell'Assessorato all'Ambiente la condizione acustica (2) all'interno dei luoghi di lavoro e si impegnano, ove necessario, a adottare misure di contenimento dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 9 del DLgs 77/91. atte a garantire al limite di proprietà i valori massimi di immissione corrispondenti alle classi di destinazione d'uso dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, ed a garantire le condizioni ambientali previste dal presente regolamento.

Articolo 4 - soggetti interessati -

Devono ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento, attuativo dei disposti legislativi sopra descritti, coloro i quali:

1. presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività di cui ai comma 2, 3, 4, dell'art. 8 della L.Q. 447/95, per le quali è richiesta la valutazione di impatto acustico, ovvero di compatibilità ambientale sono tenute altresì all'adeguamento anche tutte le attività produttive esistenti per la verifica della rispondenza dei requisiti in relazione al rispetto delle disposizioni di legge;
2. sono possessori e/o gestori di impianti di produzione e/o macchine ed apparecchiature rumorose, in relazione alla certificazione acustica (se posseduta), per i quali, relativamente al loro funzionamento in opera, dovrà essere presentata relazione tecnica contenente la previsione di impatto del rumore, ed in particolare la valutazione della propagazione nel tempo e nello spazio del rumore prodotto, anche in relazione di quanto previsto dal d.Lgs.81/2008 e s.m.i.;



3. presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività temporanee, di manifestazioni sportive e di intrattenimento all'aperto, per le quali è richiesta la valutazione di impatto del rumore, ovvero di compatibilità ambientale;
4. presentano istanza di rilascio di concessione edilizia per gli immobili relativamente ai quali è richiesta sia la valutazione di impatto del rumore, sia il possesso dei requisiti acustici passivi;
5. presentano istanza di rilascio di concessione edilizia per gli immobili ad uso residenziale e misto, relativamente sia alla valutazione di impatto del rumore, sia al possesso dei requisiti acustici passivi;
6. effettuano lavori di demolizione, scavo, dumping, consolidamento, ed attività di cantiere edile e stradale;
7. richiedono permesso di costruire relativamente ad edifici pluri-alloggi.

In ottemperanza del DPCM 5.12.97 sono tenuti altresì al rispetto dei limiti e dei requisiti acustici passivi, anche quegli interventi parziali su edifici e/o unità immobiliari che interessano:

- il rifacimento e la ristrutturazione di partizioni orizzontali e/o verticali separazione tra unità immobiliari distinte;
- il rifacimento e la ristrutturazione di partizioni orizzontali e/o verticali esterne o di separazione tra unità immobiliari distinte,
- la costruzione e/o la modifica di servizi a funzionamento continuo e di servizi a funzionamento discontinuo a servizio di edifici di cui alla "Tabella A" del DPCM 5.12.97.

Sono soggette al rispetto delle procedure e dei limiti suindicati anche le domande di concessione in sanatoria.

Sono soggetti al rispetto della normativa sui requisiti acustici degli edifici anche lavori interni che per altri versi sono intesi soggetti a relazione asseverata. ed in particolare:

- i lavori interni relativi al rifacimento di pavimentazioni;
- i lavori interni relativi alla costruzione o al rifacimento di impianti tecnici idraulici, fognanti, di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento, di montacarichi e di ascensore, di amplificazione e diffusione sonora, ed ogni altro impianto in grado di produrre e/o trasmettere rumore.

Alla domanda di licenza edilizia, di autorizzazione, di D.I.A., di relazione asseverata relativa all'esecuzione di lavori interni e/o di costruzione o modifica di impianti tecnici, dovrà essere allegata la comunicazione redatta sul modello predisposto, comprendente lo studio di impatto acustico, ovvero relativo ai requisiti acustici passivi, redatto in conformità delle tabelle della normativa succitata.

Per gli edifici di nuova costruzione, per gli interventi su partizioni verticali ed orizzontali, per la sostituzione di infissi e per gli impianti tecnologici, disciplinati dal DPCM 5.12.97, è necessario il collaudo funzionale a cura del proprietario.



Articolo 5 - limiti e classificazione delle zone -

Agli effetti del presente regolamento sono stabiliti i valori assoluti di emissione e di immissione, diversificati a seconda della classe di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica al territorio comunale ed in relazione alle sorgenti sonore che possono provocare disturbo.

Con riferimento ai DPCM 1.3.91 e DPCM 14.11.97. la Zonizzazione Acustica del territorio tiene conto della corrispondenza tra classe e destinazione d'uso di seguito riportata:

Classe I:

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

Classe II:

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I valori limite assoluti di immissione corrispondenti alle classi sopra descritte, espressi in Leq, e con le corrispondenze dei colori sulle carte tematiche, sono riportati nel quadro sinottico sottostante:



VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE			
	Leq diurno	Leq notturno	Colore
CLASSE I	50	40	
CLASSE II	55	45	
CLASSE III	60	50	
CLASSE IV	65	55	
CLASSE V	70	60	
CLASSE VI	70	70	

Ai fini progettuali di impianti od apparecchiatura rumorosi, ovvero della previsione di impatto acustico, in assenza di ulteriori penalizzazioni cui all'art. 7 del presente regolamento, i valori di riferimento sono i *valori di pianificazione* cui corrispondono i *valori limite di emissione* rilevati al confine di proprietà e riportati nel quadro sinottico sottostante:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE			
	Leq diurno	Leq notturno	Colore
CLASSE I	45	35	
CLASSE II	50	40	
CLASSE III	55	45	
CLASSE IV	60	50	
CLASSE V	65	55	
CLASSE VI	65	65	

Diversamente, per gli ambienti abitativi i valori di riferimento sono i *valori limite differenziali di immissione*, fatta eccezione per il rumore degli impianti tecnologici a servizio degli edifici disciplinati dal DPCM 5.12 97.



Per le aree non esclusivamente industriali ovvero per le aree di classe dalla I alla V, oltre ai limiti massimi assoluti per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale), misurati all'interno dell'ambiente abitativo.

Tali limiti sono stati fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 come segue:

- a) **Periodo diurno:** 5 dB(A)
- b) **Periodo notturno:** 3 dB(A)

Il criterio differenziale non si applica se all'interno dell'ambiente abitativo sono rispettati i seguenti limiti, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) **Finestre aperte:**
 - diurno: rumore ambientale < 50 dB(A);
 - notturno: rumore ambientale < 40 dB(A).
- b) **Finestre chiuse:**
 - diurno: rumore ambientale < 35 dB(A);
 - notturno: rumore ambientale < 25 dB(A).

Articolo 6 - classificazione acustica del comune di Cavaso del Tomba

Classe I

In Classe I sono state inserite le aree rurali le cui caratteristiche ambientali e paesaggistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio e le aree rurali di antica formazione ubicate al di fuori del contesto urbano, le aree destinate a parchi nazionali, regionali, e di interesse locale, riserve naturali, aree destinate al riposo ed allo svago.

Individuazione delle classi II, III e IV

Per tali classi, oltre alla destinazione urbanistica sono stati valutati i seguenti parametri:

- le caratteristiche del traffico veicolare;
- la densità di popolazione residente;
- la densità di attività commerciali e servizi;
- la densità di attività artigianali ed industriali;
- la presenza di strade di grande comunicazione.

In classe II sono state inserite le aree urbane ad uso prevalentemente residenziale interessate dal solo traffico veicolare locale. Sono cioè stati individuati i quartieri residenziali in cui l'abitare è funzione prioritaria.

In classe IV sono state introdotte le aree interessate da attività produttive (non appartenenti a definite, estese e ben delimitate zone industriali / artigianali) e commerciali perlopiù prospicienti la viabilità primaria di scorrimento. Inoltre sono state inserite le aree che pur essendo a destinazione agricola, risultano già compromesse per la presenza di attività produttive o commerciali ovvero attività estrattive con impianti di particolare rilevanza dal punto di vista acustico.



In classe III sono state inserite le aree urbane interessate da traffico veicolare o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali con assenza di attività industriali.

In classe III è stata di inoltre inserita la rimanente parte del territorio comunale (naturalmente escluse le aree prevalentemente industriali di classe V descritte nel seguito), destinata in prevalenza all'uso agricolo e caratterizzata dalla presenza di strade a traffico locale e di piccoli insediamenti abitativi (case sparse, colmelli, piccoli borghi).

Individuazione delle classi V e VI

Rientrano nella classe V le aree interessate da insediamenti produttivi con assenza o scarsità di abitazioni connesse agli insediamenti medesimi, di norma individuate nel PRG come zone urbanistiche di tipo D.

Si è ritenuto di non utilizzare la classe VI in quanto nel territorio comunale non sono presenti aree esclusivamente industriali di rilevanti estensioni.

Infrastrutture

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale occorre fare un'analisi del territorio solamente per il trasporto stradale non essendo presente il trasporto ferroviario ed aeroportuale.

Per le infrastrutture stradali, ai fini dell'individuazione delle fasce di pertinenza acustica e dei relativi limiti di immissione, si applica quanto disposto dal D.P.R. 30/03/2004 n° 142.

Nel pertinente paragrafo viene data trattazione delle fasce di rispetto stradali individuate nel Comune di Cavaso del Tomba.

Fasce di rispetto

La zonizzazione riporta anche le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali.

Tutte le strade comunali e porzioni di strada regionale e provinciale che ricadono all'interno del perimetro dei centri abitati, risultando classificate come strade di tipo E ed F sono soggette come previsto dal D.P.R. n° 142/04, ad una fascia di pertinenza acustica dell'ampiezza di 30 m per lato, con limiti conformi alle classi definiti nella zonizzazione acustica.

Per non compromettere la leggibilità della cartografia sono state indicate quindi unicamente le fasce di pertinenza degli assi viari più importanti:

- SP 26 Pedemontana del Grappa
- Via Roma – via S.Pio X.
- Via Strade Nove

I limiti delle fasce di pertinenza devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Non sono state individuate fasce di rispetto per le infrastrutture ferroviarie e aeroportuali in quanto non interessano il Comune di Cavaso del Tomba.



Relazioni con il PRG e con gli altri strumenti di programmazione -

Il presente regolamento è uno degli strumenti di attuazione del Piano di Disinquinamento Acustico, esso compendia la Zonizzazione Acustica e traccia le modalità per l'armonizzazione di questi strumenti di programmazione con il PRG ed all'interno del PRG con il Piano Energetico Comunale, con il Piano Urbano del Traffico, con il Piano di Protezione Civile, con il Piano di Salvaguardia monumentale.

I limiti cui al presente art. 6 e le restrizioni ai limiti suddetti per i casi previsti dal presente regolamento, e fatti salvi i casi di deroga cui all'art. 6 comma 1 lettera h) della LQ 447/95, sono indipendenti dalle destinazioni del PRG e rivestono carattere di priorità essendo legati tanto al diritto del cittadino alla salute, quanto al dovere dell'amministrazione di tutelare la salute dei cittadini.

Articolo 7 - definizioni-

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ritiene utile richiamare alcune definizioni, ripetizione od esplicative di quelle riportate all'art. 2 della LQ 447/95

Sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ne fanno parte:

1. le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;
2. ogni altra attività, cui al precedente articolo, che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechino molestia al vicinato
3. le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi ma che interessano il territorio comunale

Le attività rumorose sono distinte per tipologia in sorgenti fisse, sorgenti mobili, attività umane. Sono considerate "sorgenti fisse":

1. gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori;
2. le infrastrutture stradali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse;
3. le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative



Sono considerate "sorgenti mobili" tutto quanto non previsto nella definizione delle sorgenti fisse, ed in particolare:

1. il traffico veicolare, ad esclusione del traffico autostradale e del traffico aereo, specificamente disciplinati rispettivamente DM Ambiente 16. 3. 98 e DM ambiente 31.10.96;
2. le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura, i lavori domestici e di ausilio alle preparazioni alimentari;
3. gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.

Sono considerate "attività umane" ai fini dell'inquinamento acustico, tutte quelle attività che, a causa della notevole concentrazione numerica di individui o di atteggiamenti inconsueti di alcuni, turbano la quiete pubblica e privata

Fermo restante quanto definito all'art. 2 comma 5 della LQ 447/95, per "Limitazione delle emissioni di rumore" si intendono:

- Gli interventi di natura programmatica;
- Zonizzazione Acustica;
- Piano di Disinquinamento Acustico.
- Norme Edilizie (o Norme Tecniche di attuazione) incluse nel presente regolamento;
- Gli interventi di natura regolamentare e/o di limitazione del traffico veicolare;
- Prescrizioni al Piano Urbano del Traffico in attuazione del Piano di Disinquinamento Acustico;
- Limitazioni alla circolazione per ridurre l'inquinamento acustico sugli edifici storici e monumentali
- La disciplina delle attività umane;
- Regolamento di igiene;
- Gli interventi di mitigazione degli impatti del rumore sia di tipo attivo che di tipo passivo realizzati alla fonte, ovvero sui ricettori sensibili od in prossimità degli stessi lungo l'asse di propagazione delle emissioni (asse sorgente ascoltatore), utili alla riduzione della formazione o della propagazione del rumore.
- il "risanamento": riduzione delle emissioni o delle immissioni di un rumore esistente nei nuovi insediamenti
- il "recupero" con limitazione delle immissioni in edifici, o porzioni di esso, in unità immobiliari e/o in locali sensibili, attraverso il miglioramento dei requisiti acustici dell'unità oggetto di intervento;
- la "prevenzione" con limitazione delle emissioni di una sorgente fissa o mobile riferite ai valori di qualità cui al DPCM 14.11.97.;

Sono "*indici di valutazione*" le prescrizioni sull'isolamento acustico, e più precisamente i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità, i valori di pianificazione.

Sono "*valori limite di immissione*" i valori assoluti di immissione e con riferimento agli ambienti abitativi, i valori differenziali di immissione, entrambi riferiti al DPCM 14.11.97.



Sono "*valori di pianificazione*" i valori di cui tenere conto nella fase di redazione della valutazione dell'impatto acustico e nella progettazione essi possono essere più restrittivi dei valori di emissione riportati nel prospetto riepilogativo al precedente art.4, in quanto tengono conto anche dei seguenti parametri:

- caratteristiche dell'attività rumorosa;
- destinazione d'uso dell'edificio e degli edifici confinanti aventi elevata sensibilità;
- tipo di rumore, intensità periodo della giornata in cui si prevede il funzionamento o l'utilizzo della sorgente di rumore classi di appartenenza cui alla Zonizzazione Acustica;
- distribuzione interna degli ambienti e particolare riferimento alle vie di traffico

Per "*ricettori sensibili*" o "*edifici ad elevata sensibilità...*" si intendono gli edifici rientranti nella descrizione, cui all'elenco della CLASSE I di destinazione d'uso dei territorio previsti dai DPCM 1.3.91 e DPCM 14.11.97, ed in particolare gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali, ed inoltre gli edifici o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla classe di appartenenza. Per "*locali sensibili*" o ad elevata sensibilità si intendono i locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.

Per "*attrattori*" si intendono insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi. che ospitano attività intrinsecamente non rumorose ma in grado di condizionare l'ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche. le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri.

Per "*carico fonico*" si intende la descrizione qualitativa e quantitativa delle sorgenti presenti nell'area in cui si ambienta l'intervento per il quale si produce istanza.

Per "*fascia di rispetto*" si intende una porzione di territorio di ampiezza variabile compresa tra le infrastrutture di trasporto, o tra gli insediamenti industriali, esistenti, ovvero di nuova realizzazione, ed il territorio circostante diversamente classificato; essa si sovrappone *alla fascia di arretramento* ed alla *fascia di pertinenza*, di seguito descritte nello schema di pagina seguente.

Per "*fascia di arretramento*", si intende una zona di servizio adiacente il confine di proprietà delle infrastrutture di trasporto e di insediamenti industriali radicati sul territorio. Per consentire loro la realizzazione di interventi di mitigazione cui all'art. 10 della L 447/95, ove manchino gli spazi necessari all'interno del confine di proprietà.

Per "*fascia di pertinenza*" si intende una fascia non inferiore a 100 metri con un massimo di 500 metri rispetto alla mezzzeria della singola infrastruttura , o al confine di proprietà riconosciuta ad attività industriali, commerciali o artigianali, esistenti o di nuovo impianto, localizzate fuori dei centri abitati ed intorno alle quali non sono presenti costruzioni ad uso residenziale; in tali zone non è consentita la costruzione di residenze di alcun tipo, ad esclusione della residenza riservata alla vigilanza.



La mappa delle *fasce di rispetto, di arretramento e di pertinenza* esistenti sul territorio con indicate le ampiezze di ciascuna, è predisposta ed aggiornata dall'ufficio ambiente su richiesta delle aziende interessate, previa la verifica del possesso dei requisiti e delle compatibilità.

Le fasce di rispetto, le fasce di arretramento e le fasce di pertinenza delle infrastrutture sono riportate nell'aspetto riepilogativo dell'art. 53 del presente regolamento.



CAPITOLO II – Parte Prima

- norme di igiene e regolamentazione della circolazione e delle attività – - criteri generali di igiene -

Articolo 8 - orari delle attività rumorose -

Fatte salve le attività localizzate fuori dei centri abitati, o comunque lontane da ricettori sensibili, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, gli orari per l'attivazione di sorgenti di rumore di attività artigianali e commerciali di cui al presente regolamento sia limitato ai soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Possibili estensioni anche al periodo serale (20:00 – 22:00) e notturno (22:00 – 06:00) e prime ore del mattino (06:00 – 08:00) sono concesse per ragioni produttive, organizzative e commerciali, di funzionamento degli impianti (v. ad esempio gli impianti a ciclo continuo).

Tra le attività che usufruiscono delle estensioni di orario sopra richiamate ricordiamo a titolo non esaustivo i panifici, bar ristoranti e più in generale i locali per lo spettacolo e l'intrattenimento, gli allevamenti e tutti gli altri casi di comprovata esigenza a svolgere l'attività oltre gli orari sopra indicati, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione dei DPCM 14/11/97 e 05/12/97 e del presente regolamento.

E' facoltà del Sindaco, sentito l'Assessorato all'Ambiente e per esso l'ufficio ambiente, stabilire con propri provvedimenti, orari e giorni diversi.

Articolo 9 - impianti a ciclo produttivo continuo -

Su tutto il territorio comunale, ivi incluse le aree industriali, la zona artigianale, l'area direzionale, le zone P.I.P., fatte salve le attività attualmente operanti a ciclo continuo presenti nel territorio, sono tenute comunque al rispetto della normativa vigente con le modalità del DM Ambiente 11.12.96.

Articolo 10 - diffusione sonora ed uso di strumenti musicali all'aperto –

Nelle strade, nelle piazze, nei giardini pubblici è vietato, in mancanza di preventiva autorizzazione comunale, l'uso di impianti di diffusione sonora e di strumenti musicali sia a scopo ricreativo, sia a fine pubblicitario o di propaganda.

Ai fini dell'autorizzazione di dette attività, è necessario presentare la dichiarazione utilizzando il modello in allegato 3, che dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- Documento Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) ai sensi art.8 comma 2 L.447/95, a firma tecnico competente in acustica;
in alternativa
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art.8 comma 5 L. 447/95 ove non vengano superati i limiti di emissione (secondo modello sempre in allegato 3).



In prossimità di scuole, chiese, ospedali e case di cura e riposo, la diffusione sonora e l'uso di strumenti musicali dovranno rispettare i valori di qualità cui al DPCM 14/11/97, fatti salvi i valori limite differenziali previsti dallo stesso decreto per gli ambienti abitativi.

In ogni caso, i mezzi mobili autorizzati per la pubblicità a mezzo di diffusori sonori, non potranno fermarsi, con i diffusori in azione, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 100 metri dalla precedente posizione, ad esclusione delle vie prospicienti Scuole, Chiese, Ospedali ed assimilabili, in cui ogni attività è vietata durante l'orario di normale svolgimento delle attività di questi ultimi.

I diffusori utilizzati su mezzi mobili dovranno essere tarati ad un livello non superiore a 95 dB(A) misurato alla distanza di un metro.

Articolo 11 - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Le manifestazioni all'aperto, sono soggette ad autorizzazione comunale con le stesse limitazioni e modalità cui all'art. precedente.

In particolare, gli organizzatori di tournée di spettacolo, prima di iniziare l'attività devono presentare la previsione di impatto acustico e del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.

Si ritengono automaticamente autorizzate le seguenti manifestazioni:

- Cavaso in Fiore – Centro Caniezza (Aprile)
- Festa della Benedizione - Piazza Pieve (Agosto)
- Pellegrinaggio Alpino a cima monte Tomba (Settembre)
- Festeggiamenti Madonna della Salute – Piazza Caniezza (Novembre)
- Tutte le manifestazioni organizzate e/o autorizzate dalla giunta comunale.

Tali manifestazioni devono essere effettuate fra le ore 15:00 e le ore 24:00, in tale fascia di orario non si applica il limite differenziale e si derogano i limiti assoluti di immissione ed emissione al patto che in facciata all'alloggio più prossimo si rispettino i 70 dB(A).

Articolo 12 - lavoro all'aperto -

Lo svolgimento di lavoro all'aperto è vietato, fanno eccezione i lavori edili e stradali, agricoli, di giardinaggio e similari, soggetti comunque a disciplina.

Articolo 13 - cantieri edili, stradali ed affini -

Ai sensi del presente Regolamento, nelle zone di classe I, II e III e nelle classi superiori in prossimità di recettori sensibili in esse contenuti o ad esse adiacenti, fermo restando il rispetto dei valori limite di



immissione, l'uso di attrezzature rumorose come pure l'uso di macchine operatrici in genere azionate da motori di qualunque natura, deve essere limitato negli orari cui all'art. 8 del presente regolamento.

Ai fini della limitazione dell'esposizione al rumore, l'uso delle attrezzature di cui sopra, in prossimità di edifici ad elevata sensibilità, non può durare oltre 30 minuti, per azionamento continuo, e fra un azionamento ed un altro deve intercorrere un intervallo di almeno 30 minuti.

Nei casi di comprovata necessità o di pubblico interesse il Sindaco con proprio provvedimento può stabilire modalità ed uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.

Preventivamente all'apertura di nuovo cantiere (o a modifica sostanziale dello stesso) deve essere presentata DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi L.447/95 art.6 comma 1 lettera h, utilizzando il modello in allegato 6, con data inizio e fine lavori previste, luogo dei lavori, orario, elenco e potenze/livelli sonori delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

Articolo 14 - macchine agricole e per il giardinaggio -

L'uso di macchine agricole e per giardinaggio, nelle zone di classe I, II, III e nelle classi superiori, in prossimità di ricettori sensibili in esse contenuti o ad esse adiacenti, é soggetto alle medesime regolamentazioni delle attività produttive.

Articolo 15 - sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere -

Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno, devono essere in possesso delle caratteristiche cui alla Direttiva Macchine (D.Lgs.17/2010); in particolare le emissioni di macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno dovranno essere contenute nei valori limite di emissione e di immissione, cui al DPCM 14.11.97, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata ed approvata.

Le sorgenti mobili devono essere munite di contrassegno e di certificazione ai fini acustici rilasciato da ditta o Ente abilitato ai sensi del D.LGS.17/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Tutte le sorgenti mobili a servizio degli impianti fissi sono soggette anche alla disciplina delle sorgenti fisse.

Articolo 16 - lavori occasionali e di manutenzione edilizia -

Negli stabili di civile abitazione sono consentiti lavori murari di manutenzione per piccole trasformazioni o per impianti, con limitazione delle attività rumorose negli intervalli orari cui al precedente art.8.

In caso di comprovata necessità, il Sindaco, può rilasciare l'autorizzazione per orari e giorni diversi, con proprio provvedimento.



Articolo 17 - sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico -

Le macchine ed attrezzature utilizzabili all'interno degli edifici devono avere idonea certificazione acustica, secondo quanto previsto dal D.LGS.17/2010, ed in particolare le emissioni di macchine ed attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici dovranno essere contenute sia entro il limite assoluto di immissione, sia entro il limite differenziale di immissione, calcolato sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse, nel locale sensibile confinante di proprietà altrui.

Eventuali deroghe, relative unicamente alla ristrutturazione di singole unità immobiliari, potranno essere concesse dal Sindaco, su richiesta motivata e corredata di previsione di impatto acustico con l'indicazione della durata presunta dei lavori.

In ogni caso le deroghe riguarderanno esclusivamente le ore diurne comprese tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 18.00 dei giorni feriali; deroghe notturne e pomeridiane, ovvero nei giorni festivi, potranno essere concesse esclusivamente nel caso di impossibilità ad operare durante le ore diurne o con altre modalità.

Articolo 18 - uso degli elettrodomestici -

Negli stabili per civili abitazioni è vietato l'uso di elettrodomestici rumorosi dalle ore 14 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 8 dei giorni feriali. Durante i giorni festivi è consentito l'uso unicamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Non sussistono restrizioni nel caso in cui siano rispettati sia il limite assoluto di immissione, sia il limite differenziale di immissione cui al DPCM 14.11.97, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

Articolo 19 - manifestazioni in luoghi chiusi -

Le orchestre ed ogni altro complesso musicale, presso caffè, bar, ristoranti, circoli privati, ed ogni altro locale chiuso, dovranno rispettare i limiti cui al DPCM 14.11.97, per quanto riguarda le immissioni in ambiente esterno o negli ambienti confinanti, ed il DPCM 18.9.97, e successive modificazioni od integrazioni, per quanto riguarda l'esposizione delle persone presenti all'interno del locale.

In ogni caso, durante il periodo notturno il valore del rumore immesso non potrà superare di 3 dB(A) il valore del rumore di fondo.

Ai fini della determinazione del rumore di fondo, il campionamento dovrà essere significativo e della durata non inferiore a 15 minuti, dal quale sono escluse le sorgenti occasionali e le sorgenti mobili, tranne il caso in cui la loro presenza non modifichi il Leq oltre il valore di 0,5 dB(A), nel qual caso sarà indicativo il valore statistico.

Il gestore della attività che ospita lo spettacolo dal vivo, sia esso musicale, ovvero di intrattenimento, dovrà presentare la previsione di impatto acustico.



Nel caso di ambienti di intrattenimento e/o spettacolo con capacità ricettiva superiore a 100 persone, il gestore o esercente l'attività è tenuto a presentare oltre alla previsione di impatto acustico, anche lo studio di impatto del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.

Articolo 20 - attività professionali della musica e dello spettacolo -

Negli stabili di civile abitazione sono consentite le attività di studio per studenti di conservatorio e professionisti della musica e dello spettacolo.

Ad essi studenti e professionisti, per il solo periodo diurno è concessa deroga di 5 dB(A) rispetto ai valori limite di emissione, con limitazione delle attività di esercizio musicale, considerate a tutti gli effetti assimilabili ad attività rumorose, per un intervallo di tempo giornaliero non superiore a 6 ore, da scegliersi e segnalare all'ufficio ambiente negli intervalli orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00, nei soli giorni feriali, e la domenica per un intervallo di tempo giornaliero non superiore a 3 ore tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 17.00 e le ore 19.00,

In caso di comprovata necessità, il Sindaco può rilasciare, per periodi limitati, l'autorizzazione per orari e giorni diversi, con proprio provvedimento.

Non sussistono restrizioni nel caso in cui sia rispettato il limite differenziale di cui al DPCM 14.11.97.

Sono escluse dalla deroga cui al presente articolo le scuole di ballo e le attività di scultore / incisore, a tutti gli effetti considerate attività produttive o assimilabili rispettivamente ad attività di intrattenimento in luoghi chiusi e ad attività produttive.

Articolo 21 - suono delle campane -

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni ciclo di rintocchi, e tra un ciclo di rintocchi e quello successivo deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore ai dieci minuti primi.

L'intensità del suono di ciascun rintocco dovrà essere calibrata in modo da non superare i valori limite assoluti di immissione consentiti dalla zonizzazione comunale per l'ambiente esterno aumentati di 10 dB(A) nella zona di appartenenza del campanile; la misura dovrà essere effettuata all'esterno dei locali sensibili più vicini, per un intervallo di tempo triplo della durata del suono delle campane.

E' facoltà del Sindaco concedere deroghe ai limiti suesposti. Salvo i casi di deroga, è proibito l'uso delle campane nel periodo notturno.



Articolo 22 - sirene ed allarmi sonori -

E' vietato l'uso delle sirene quale mezzo di segnalazione acustica fissa e l'uso di allarmi per auto e per immobili del tipo sonoro, che eccedano di oltre 5 dB(A) il valore assoluto di immissione della zona di appartenenza.

Per la regolazione degli impianti esistenti è concesso un periodo di mesi sei dalla emanazione del presente regolamento.

E' fatto carico ai possessori di impianti di allarme verificare periodicamente l'efficienza del sistema affinché la durata del suono degli allarmi antifurto e delle sirene non duri oltre i 3 minuti, evitando inserimenti ripetuti; il livello sonoro di detti impianti deve comunque essere inferiore a 70 dB(A), misurato al confine di proprietà del ricettore sensibile più vicino.

In caso di impianti di allarme difettosi, o che non siano disattivati entro la prima mezzora, sarà richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per la disattivazione della sirena o del sistema sonoro, ed applicate a carico dei proprietari, ovvero dei possessori, oltre agli oneri per la disattivazione, anche le sanzioni previste dall'art. 659 c.p., dalla LQ 447/95, nonché degli artt. 155 e 156 del D Lgs 30.4.92 n. 285.

La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'autorità militare, i mezzi della protezione civile, i Vigili del Fuoco e le Società di Pronto Soccorso, le auto in servizio di Stato, i casi in cui è in pericolo l'integrità fisica delle persone.

Articolo 23 - animali domestici -

E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, possono arrecare disturbo al vicinato; i versi degli animali sono considerati a tutti gli effetti rumori molesti.

Non sussistono restrizioni nei casi in cui sia rispettato il limite differenziale cui al DPCM 14.11.95 per il periodo notturno, misurato per un arco di tempo triplo della durata del singolo evento sonoro nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

Articolo 24 - armi da fuoco, esplosivi, fuochi pirotecnici -

Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di armi da fuoco, di esplosivi e di fuochi pirotecnici.

La costruzione di poligoni di tiro all'aperto, anche temporanei, e l'uso di esplosivi per scavi, demolizioni ed a servizio di cave per l'estrazione di materiali lapidei, sono soggetti ad autorizzazione dal Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio ambiente.

Sono esclusi i fuochi pirotecnici legati alla tradizione popolare e/o connessi a festività civili e/o religiose espressamente patrocinate dall'amministrazione comunale, annualmente entro il 31 dicembre su richiesta degli enti promotori delle festività e previa istruttoria per gli impatti del rumore, l'ufficio ambiente, di concerto con la "commissione tecnica per l'accensione dei fuochi pirotecnici" predispone l'elenco delle festività consentite l'anno successivo.



Nella relazione di impatto che accompagna la richiesta dovranno essere indicati, tra le altre notizie, la posizione in cui si prevede l'accensione dei fuochi pirotecnici, il tipo e le caratteristiche dei fuochi pirotecnici che si prevede di impiegare la cui esplosione non deve indurre fenomeni di rumore superiori ai limiti massimi cui al presente regolamento.

Al fine di rendere di più immediata comprensione il presente articolo, considerato che l'entità della sovrappressione atmosferica è direttamente proporzionale al peso della carica esplosiva, fissato in 130 dB il limite massimo assoluto, o limite di sicurezza, la tabella seguente riporta la relazione tra il peso della carica e la distanza necessaria per mantenere l'esplosione al di sotto del limite di sicurezza:

DISTANZA	MASSIMO PESO AMMISSIBILE
200 m	0,059 kg
300 m	0,200 kg
400 m	0,475 kg
500 m	0,928 kg

In ogni caso, per i fuochi notturni, la relativa postazione di lancio deve essere posta a 1500 metri dal più vicino centro abitato.

L'uso di fuochi pirotecnici all'interno della proprietà privata è soggetto ad autorizzazione preventiva ed è consentito unicamente nei casi in cui siano rispettati sia i limiti massimi cui alla tabella precedente, sia le seguenti distanze: - 200 metri dal più vicino fabbricato; - 1.500 metri da residenze di terzi. I fuochi pirotecnici per la vendita al pubblico dovranno avere sulla confezione le caratteristiche di impiego e la rumorosità, ovvero il peso della carica, di ciascun elemento, che comunque non può superare il peso massimo di 0,010 Kg .

E' vietata la vendita al pubblico di fuochi pirotecnici con carica superiore a quella di cui al precedente capoverso.

E' vietata la vendita di fuochi pirotecnici di potenza superiore a 130 dB.



Articolo 25 – Attività temporanee

1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
- 1 bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico (riferimento modello in allegato 3). Per tale aspetto si rinvia al successivo articolo 26 sulle disposizioni di semplificazione della documentazione di impatto acustico introdotte dal DPR 227 del 19 ottobre 2011.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.

Articolo 26 – Semplificazioni in materia di inquinamento acustico

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 cioè dei documenti previsionali di impatto acustico e di clima acustico, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.



7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Per tali attività potrà essere presentata una autocertificazione sulla Valutazione di Impatto Acustico conforme al modello in allegato n.2, con indicazione dell'area di destinazione d'uso, le caratteristiche costruttive, le sorgenti di rumore, gli eventuali interventi di mitigazione del rumore.



Per le attività a rumorosità non bassa (che non rientrano nell'elenco sopra riportato) le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – riferimento modello in allegato 1, corredata da D.P.I.A (Documento Previsionale di Impatto Acustico secondo art.8 comma 2 L.447/95)..

Articolo 27 – Locali per uso sportivo, intrattenimento e spettacolo che prevedono l'utilizzo di impianti diffusione sonora o musica dal vivo

L'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali richiede la predisposizione dei seguenti documenti – riferimento modello in allegato 3:

- documento previsionale di impatto acustico (DPIA) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, oppure
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con dimostrazione del rispetto dei limiti di emissione suffragata da opportune specifiche tecniche delle sorgenti di rumore.

Articolo 28 - Altre disposizioni -

E' inoltre vietato:

- il vociare degli strilloni di giornali e degli addetti a servizi vari, anche pubblici, ad eccezione delle condizioni di emergenza;
- l'uso di apparecchi radio e simili, sia in ambiente esterno che negli ambienti chiusi, ad alta tonalità, ovvero superiore ai limiti assoluti e differenziali di immissione.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore SUPERIORI AI LIMITI stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – v. comunicazione conforme al modello in allegato 5 - corredato dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.



CAPITOLO II – Parte Seconda

- norme di igiene e regolamentazione della circolazione e delle attività –

- disciplina delle attività e degli impianti -

Articolo 29 - criterio generale -

Per tutte attività per le quali è prevista l'introduzione o l'uso in ambiente, chiuso o aperto, di una nuova sorgente di rumore, dovrà essere presentata all'ufficio ambiente la previsione di impatto acustico.

Nel caso di una nuova sorgente di rumore introdotta in un ambiente aperto o chiuso, e delle attività rumorose disciplinate dal presente regolamento, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione e di immissione relativi alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Articolo 30 - installazione e uso di macchine e strumenti di lavoro -

Nel territorio del comune di Cavaso del Tomba, l'installazione e l'uso di strumenti, di macchine per lavoro, di mezzi fissi o mobili azionati da motori o da fonti di energia tradizionali o rinnovabili per attività industriali, commerciali, ricreative o produttive anche in senso lato, di impianti tecnici a servizio degli edifici o porzioni di essi, ed in particolare gli impianti per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria, per la depurazione, ovunque collocati, sono soggetti alle norme del presente regolamento.

Articolo 31 - attività industriali e artigianali -

Le attività di tipo industriale ed artigianale con caratteristica di piccola e media industria, debbono di norma essere svolte nelle specifiche zone previste dal piano.

Tali attività possono essere consentite anche nelle zone "protetta", "residenziale" "mista", rispettivamente classificate in classe I, II, III e IV, previa autorizzazione del Sindaco, quando:

- siano soddisfatte le condizioni stabilite dalle norme di P.R.G.
- non creino immissioni di rumore e siano adottati gli opportuni accorgimenti atti ad evitare la propagazione dei rumori all'esterno dei locali;
- siano sostenibili l'incremento di traffico ed il reperimento delle aree di sosta funzionali all'attività, in relazione alle condizioni di traffico e di sosta esistenti nella zona e nelle strade adiacenti e limitrofe, in tal caso la previsione di impatto acustico dovrà contenere anche lo studio di impatto del traffico.

Per le nuove attività produttive / commerciali o per modifiche sostanziali delle stesse (ampliamenti, ristrutturazioni, installazione nuovi impianti), a rumorosità NON BASSA (V. articolo 26), va presentata apposita autocertificazione – riferimento modello in allegato N.1 – corredata di D.P.I.A (Documento Previsionale di Impatto Acustico secondo art.8 comma 2 L.447/95).

Tali attività non potranno essere autorizzate, anche se siano soddisfatte le condizioni del P.R.G., qualora non dovessero consentire il rispetto dei valori di pianificazione acustica.



Per gli impianti a servizio di attività all'interno dello stesso edificio va verificato il rispetto sia del valore di emissione sia dei valori di immissione assoluto e relativo, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.

Le attività ubicate in zone classificate agricole dal PRG sono comunque soggette al rispetto dei limiti assoluti di immissione; ad esse, tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni ed in assenza di residenze a ridosso del confine di proprietà, è riconosciuta una fascia di rispetto la cui ampiezza è stabilita dall'ufficio ambiente su richiesta delle aziende interessate previa presentazione della previsione di impatto acustico.

Articolo 32 - attività industriali ed artigianali localizzate a ridosso del confine comunale -

Le disposizioni cui al presente regolamento, ancorché non vincolanti ma conseguenza della dovuta cooperazione tra comuni limitrofi, ed al tempo stesso i diritti cui all'ultimo comma dell'art. precedente sono estesi anche alle attività localizzate nei territori dei comuni limitrofi entro una fascia di 500 metri dal confine del territorio del comune di Cavaso del Tomba.

Articolo 33 - laboratori artigianali di piccole dimensioni -

I laboratori artigianali e le attività imprenditoriali, commerciali, di terziario, di ristorazione ed intrattenimento, che prevedono l'uso di impianti rumorosi, inclusi gli impianti tecnici, gli impianti per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria e per la depurazione, possono insediarsi nelle zone di classe I, II e III purché in locali opportunamente ubicati e resi tecnicamente idonei ad impedire la propagazione di rumori.

Qualora le suddette attività rientrino tra quelle a BASSA RUMOROSITA' di cui all'art.26, potrà essere presentata una AUTOCERTIFICAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO conforme al modello in allegato N.2, con indicazione dell'area di destinazione d'uso, le caratteristiche costruttive, le sorgenti di rumore, gli eventuali interventi di mitigazione del rumore.

Gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli per i quali è prevista la ristrutturazione per i quali si prevedrà l'inserimento nella struttura di attività artigianali o commerciali dovranno prevedere appositi spazi, opportunamente isolati dal rumore, per l'alloggiamento degli impianti.

In particolare:

- le macchine e gli impianti dovranno essere opportunamente ammortizzate sul piano di posa per impedire il propagarsi di rumori;
- gli uffici per il terziario, i centri di elaborazione dati, ed i centri commerciali di piccole dimensioni per la vendita di generi alimentari e prodotti di uso domestico, potranno essere autorizzati ad insediarsi in zone residenziali e miste a condizione che siano ubicati in locali idonei e che il rumore emesso dalle attrezzature ad essi asserviti rimanga nei limiti previsti dal DPCM 14.11.97; il limite differenziale di 3 dB(A) per il periodo notturno, misurato nel locale sensibile di proprietà altrui più vicino.



Articolo 34 - centri commerciali, magazzini e depositi -

I centri commerciali, i magazzini ed i depositi con più di 10 dipendenti, o superficie di vendita superiore a 500 mq devono essere preventivamente autorizzati, comunque essi, fatti salvi i casi di deroga concessa dal Sindaco, non potranno essere ubicati nel centro storico e nella zona storica.

Per il rilascio di detta autorizzazione, così come per i grandi magazzini, i supermercati, gli ipermercati e le attività commerciali, imprenditoriali e di terziario, alla previsione di impatto acustico dovrà essere allegato lo studio di impatto del traffico e sulla disponibilità di aree di sosta nel raggio di 100 metri.

Per l'autorizzazione si applicano le procedure delle attività industriali (v. articolo 31).

Articolo 35 - uffici pubblici, scuole, case di cura-

Ai fini del coordinamento ed il controllo da parte dell'ufficio ambiente i dirigenti responsabili di Enti Pubblici dovranno dare tempestiva comunicazione al Sindaco delle installazioni di macchine o apparecchiatura per lavoro, insegnamento ed esperimenti negli stabilimenti, officine, laboratori ed uffici, qualora dette installazioni siano in grado di inquinare l'ambiente esterno ed eventuali residenze limitrofe.

Detti Enti sono esclusi da tale obbligo allorché le macchine o apparecchiatura siano installate in edifici non adibiti a residenza e nel caso in cui siano a servizio della stessa struttura che li contiene.

Articolo 36 - installazione di piccole apparecchiatura ausiliarie delle attività di commercio -

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio fisso al dettaglio e la licenza di pubblico esercizio, anche su suolo pubblico, consente l'installazione e l'uso di piccoli elettrodomestici, previa previsione di impatto acustico verificato nelle abitazioni confinanti o al limite di proprietà.

Articolo 37 - installazione ed uso di aeratori e condizionatori d'aria -

Per l'installazione e l'uso delle apparecchiature di aerazione e/o condizionamento d'aria e qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre rumore, installate nei locali di attività commerciali e/o di pubblici esercizi, alberghi e uffici, ed anche a servizio di residenze, in edifici o parti di essi in cui sono presenti residenze, ovvero per la installazione di impianti a servizio di singole unità immobiliari, può essere utilizzata la procedura semplificata prevista per le attività a rumorosità BASSA, utilizzando l'autocertificazione in allegato 2.

A tale disciplina sono soggette anche le attrezzature destinate a locali di civile abitazione e installate all'interno e/o all'esterno degli stessi, prime fra tutte gli ascensori e d i montacarichi.

Per l'installazione dei suddetti meccanismi non deve occupare suolo, o area pubblica; qualora si dovesse procedere a installazioni anche di parti degli strumenti o griglie per fuoriuscita dell'aria dovranno essere prima di tutto soddisfatte le condizioni del P.R.G. e della normativa nazionale, oltre naturalmente, se previste, le norme condominiali; le condotte prima di giungere all'esterno dovranno essere interrotte da



dispositivo atto ad eliminare possibili rumori; esse dovranno essere collocate ad una altezza non inferiore a 4,50 metri dal piano strada.

Nel caso in cui sia consentita l'occupazione di suolo pubblico, la concessione è comunque subordinata al pagamento del relativo canone di concessione.

Per gli impianti di ventilazione / condizionamento dell'aria / climatizzazione, di edifici come di singole unità, (escluse le unità per il condizionamento, e/o a pompa di calore, con potenza installata per singola unità inferiore a 3000 frigoriferie / calorie /ora), per gli ascensori e per i montacarichi, in tutti i casi è necessario procedere a collaudo funzionale per la verifica del possesso dei requisiti cui al DPCM 5.12.97.



CAPITOLO III – Parte Prima

-norme edilizie - disciplina delle costruzioni -

Il DPCM 05.12.97, riprendendo la Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1769 del 30.4.66, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 18.12.75, del DM Sanità 5.7.75 e del D.M. PI 18 dicembre 1975, definisce i requisiti acustici passivi degli edifici e degli impianti ad esso asserviti, in relazione alla loro destinazione d'uso.

Questa parte del regolamento di igiene comunale, ripropone l'impianto normativo adattato al territorio, ovvero alle classi di destinazione d'uso ad esso attribuite dalla zonizzazione acustica adottata, ed alle finalità del Piano di Disinquinamento Acustico.

Le norme edilizie sono distinte in due sezioni, la prima relativa alla disciplina delle aree edificabili, delle costruzioni ed ai requisiti acustici degli edifici sia di nuova costruzione, sia se oggetto di ristrutturazione, la seconda relativa al risanamento.

Articolo 38- costruzioni in prossimità di sorgenti sonore -

Tutti gli edifici di nuova edificazione o esistenti in fase di ristrutturazione, ovvero di futura ristrutturazione, o parte di essi, delle zone di classe I, e delle zone di classe II, III, IV e V, del tutto od in parte adibiti a residenza, se costruiti in prossimità di una sorgente di rumore preesistente per i quali lo studio sull'impatto acustico rivela che i limiti al rumore non possono essere rispettati per ragioni tecniche, dovranno essere adeguati acusticamente alle caratteristiche cui al DPCM 5.12.97.

Articolo 39 - parcheggi di pertinenza -

Le nuove costruzioni, qualunque sia la loro destinazione d'uso, e le ristrutturazioni destinate ad ospitare centri commerciali, ipermercati, supermercati, grandi magazzini, magazzini ed attività commerciali in genere, depositi, concentrazioni di uffici e terziario pubblico c/o privato, dovranno disporre di parcheggi di pertinenza come da P.R.G..

Articolo 40 - requisiti acustici passivi dei materiali -

I materiali impiegati per la costruzione e la ristrutturazione di partizioni verticali ed orizzontali e dei serramenti dovranno essere tali da garantire i requisiti acustici passivi previsti dal DPCM 5.12.97 integrato della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1769/66, del DM Sanità 5.7.75, del DM Pubblica Istruzione del 18.12.75.

Fermo restante il collaudo da parte dell'ufficio ambiente, in mancanza di certificazione acustica dei singoli materiali il progettista redigerà apposita scheda di calcolo dell'isolamento previsto.



Articolo 41 - requisiti acustici passivi degli edifici -

Tutti gli edifici nuovi, quelli in fase di ristrutturazione, o per i quali si prevede la ristrutturazione di partizioni orizzontali o verticali e/o degli impianti tecnologici, indipendentemente se pubblici o privati, in cui sono presenti residenze, indipendentemente dalla presenza di rumori provenienti dall'esterno dell'edificio, ovvero di sorgenti sonore interne all'edificio connesse ad attività produttive, dovranno garantire i requisiti acustici passivi cui al DPCM 5.12.97 integrato dalla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 30.4.66 n. 1769 e dei DM Sanità 5.7.75 e DM Pubblica Istruzione 18.12.75.

Dovranno essere presentata all'amministrazione comunale specifica autocertificazione sui requisiti acustici passivi degli edifici, conformemente al modello in allegato 4, corredata di studio revisionale e di valutazione strumentazione in opera a cura di tecnico competente in acustica.

Tutti gli edifici, o parte di essi, per uso residenziale, scolastico, e terziario e/o commerciale con presenza di persone, ristorazione e intrattenimento persone, in ciascun ambiente dovranno garantire i valori ottimali di tempi di riverberazione determinati in funzione del volume dell'ambiente e riferiti alle frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz secondo i diagrammi cui alle figure 4 e 5 della Circolare 1769/66 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono riportate a lato per completezza di trattazione, rinviando a detta circolare per tutti gli altri contenuti informativi e di indirizzo tecnico.

Articolo 42 - limitazioni alle zone edificate -

Ai fini della compatibilità ambientale, nelle condizioni, in cui la distanza tra la sorgente ed il ricettore sensibile non consente il decadimento naturale del rumore entro i limiti cui al DPCM 14.11.97, agli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto (ANAS, FERROVIE, AUTOSTRADE) sono assicurate le "fasce di rispetto, arretramento, pertinenza" così descritte al precedente art. 7.

Gli edifici già edificati ed occupati stabilmente presenti in tali fasce saranno oggetto di risanamento con le modalità cui all'art. 10 della LQ 447/95.

Articolo 43 - fasce di rispetto, di priorità, di pertinenza –

Ferme restanti le responsabilità degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed il risanamento dell'esistente di cui essi si faranno carico ai sensi dell'art. 10 della LQ 447/95, per le infrastrutture di trasporto presenti sul territorio comunale sono identificate "le fasce di rispetto, le fasce di arretramento e le fasce di pertinenza" definite all'art. 7 del presente regolamento, come riportato nel quadro sinottico sottostante:

FASCE DI RISPETTO, DI ARRETRAMENTO, DI PERTINENZA			
Tipologia dell'infrastruttura	fascia di rispetto in metri	fascia di arretramento in metri	fascia di pertinenza in metri



Ferrovie		20	150
Strade di tipo A (autostrade)		20	150
Strade di tipo B (strade extra urbane principali)		20	100
Strade di tipo C (,strade extra urbane ,secondarie)		10	75
Strade di tipo D (urbane di scorrimento)		10	50

Ogni eventuale insediamento di natura residenziale all'interno delle fasce di priorità nel calcolo dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà tenere conto dei valori assoluti di immissione della zona di appartenenza aumentati di 10 dB(A).

Articolo 44 - requisiti delle zone edificabili in prossimità di infrastrutture di trasporto -

Le aree non ancora edificate in prossimità delle infrastrutture di trasporto, sono soggette alle limitazioni cui al precedente art. 41; per le nuove costruzioni su dette aree possono essere concesse autorizzazioni in deroga e con l'esclusione di tipologie classificabili in classe I ai sensi dei DPCM 1.3.91 e 14.11.97, nel qual caso è necessaria l'adozione di criteri di difesa passiva dal rumore a carico del titolare della concessione edilizia.

Le domande di concessione edilizia o di concessione di licenza di esercizio per attività, ricadenti all'interno della fascia di arretramento, sono soggette anche a Nulla Osta dell'Ente gestore della infrastruttura interessata.

Articolo 45 - autorizzazioni a costruire nelle zone esposte ai rumori -

Nelle zone di classe I, II e III, quando i valori limite di immissione sono superati, la costruzione e la ristrutturazione di partizioni verticali esterne di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata solo se detti valori possono essere rispettati mediante l'adozione di misure tecniche di costruzione o di sistemazione che proteggano i locali sensibili dai rumori.

Se i provvedimenti di cui al capoverso precedente non permettono di rispettare i valori limite d'immissione con le finestre aperte, la concessione edilizia può essere accordata solo se i serramenti sono dotati di sistema ausiliario di ventilazione.

Articolo 46 - ventilazione ed orientamento dei locali sensibili -

In tutti gli edifici di nuova edificazione o esistenti in fase di ristrutturazione, ovvero di futura ristrutturazione, o parte di essi, delle zone di classe I, e delle zone di classe II, III, IV e V del tutto od in parte adibiti a residenza, ricadenti nelle fasce di arretramento e nelle zone di priorità, i locali sensibili dovranno essere, nei limiti del possibile, disposti sul versante opposto dell'edificio rispetto alla infrastruttura di trasporto. In ogni caso le infrastrutture stradali sono soggette alle disposizioni del DPR 142/2004, che prevede tra l'altro gli interventi di risanamento previsti.



A detti locali, in presenza di rumorosità nell'ambiente esterno superiore al limite massimo della zona di appartenenza, sia assoluto che differenziale, dovranno essere garantiti la ventilazione ed il controllo termo-igrometrico anche con finestre chiuse.



CAPITOLO III – Parte seconda

- norme edilizie - risanamento -

Articolo 47 - coordinamento delle attività di risanamento-

E' compito dell'ufficio ambiente il coordinamento delle attività di risanamento e la loro integrazione all'interno del piano comunale di disinquinamento acustico, fissandone, al tempo stesso, gli elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione di risorse ed incentivi previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea.

Articolo 48 - strategie di intervento per il risanamento -

I proprietari e/o i gestori di attività rumorose, gli Enti gestori di infrastrutture di trasporto, sia in sede di risanamento, sia in sede di costruzione di nuovi impianti od infrastrutture, dovranno prevedere preferibilmente interventi alla fonte, onde garantire e migliorare la qualità dell'ambiente e l'efficacia dei provvedimenti di bonifica acustica, in modo che non siano superati i valori limite d'immissione.

A tale scopo presenteranno il piano di risanamento acustico mediante comunicazione conforme al modulo in allegato 5, a firma tecnico competente in acustica.

Nessun risanamento deve essere effettuato, nei casi in cui:

- nelle zone classificate in classe VI i valori limite assoluti di immissione siano superati fino ad un massimo di 5 dB(A) e la propagazione del rumore è tale che sia rispettato il valore di emissione al confine della proprietà più vicina compresa nella zona limitrofa a diversa classificazione, con i valori limite di immissione e di emissione a quest'ultima attribuiti;
- sul luogo delle immissioni saranno prese misure di pianificazione, di sistemazione o di costruzione che, nel breve periodo, permetteranno di rispettare i valori limite d'immissione;
- l'Ente responsabile o il titolare della licenza della attività causa del superamento dei limiti consentiti si accolla gli oneri per la rilocalizzazione dei ricettori sensibili, fermo restando l'accordo in tal senso dei soggetti interessati.



Articolo 49 - piani di risanamento -

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPCM 14.11.97 il Piano di Disinquinamento Acustico, cui il presente regolamento si interfaccia, contiene gli elementi per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata.

Per le sorgenti fisse o mobili che superano i valori cui al DPCNI 14.11.97 ed alla zonizzazione acustica adottata, misurati secondo quanto previsto dal DM Ambiente 16.3.98, le imprese interessate dovranno, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L Q 447/95, presentare piani di risanamento idonei al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella zonizzazione acustica e nel Piano di Disinquinamento Acustico, entro sei mesi dalla approvazione definitiva, e i lavori di adeguamento potranno essere eseguiti nel termine massimo di mesi dodici, previa esplicita richiesta allegata al piano di risanamento di cui sopra.

Articolo 50 - piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto -

In attuazione dell'art. 10 comma 5 della LQ 447/95, ferme restando le responsabilità degli Enti Gestori delle infrastrutture di trasporto in relazione agli interventi previsti dal Piano di Disinquinamento Acustico comunale, ad essi sarà richiesta con cadenza biennale una relazione relativa alle misure in tema di disinquinamento acustico relative al territorio del comune di Cavaso del Tomba da inserire nella relazione biennale sullo stato acustico del comune che, in ottemperanza dell'art. 7 comma 5 della LQ 447/95 la Giunta comunale presenterà al Consiglio comunale per l'approvazione e, conseguentemente per la trasmissione alla regione Veneto ed alla Amministrazione Provinciale di Treviso per le iniziative di rispettiva competenza.

Articolo 51 - risanamento degli edifici ad elevata sensibilità preesistenti -

In attuazione della Zonizzazione Acustica e della normativa vigente, il risanamento ed i provvedimenti di isolamento acustico degli edifici, o parte di essi, aventi caratteristiche di elevata sensibilità classificati in classe I, II e III, o di edifici o parte di essi in zone di classi superiori, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è a carico degli Enti gestori o dei titolari della licenza di esercizio delle attività che sono causa del superamento dei limiti massimi consentiti.



CAPITOLO IV

- adempimenti -

Articolo 52 - istituzione dell'ufficio ambiente -

Per la gestione tecnica ed amministrativa in materia di rumore e per l'assistenza al cittadino, è istituito l'ufficio ambiente.

Articolo 53 - organico e competenze dell'ufficio ambiente

Esso è composto da uno o più funzionari tecnici ed è coordinato da un Dirigente, con il supporto di consulenti esterni esperti in acustica.

Esso provvede:

- alle informazioni ai cittadini;
- alla formazione dei funzionari tecnici addetti all'esame ed al controllo, e degli agenti di Polizia Municipale;
- all'accertamento delle condizioni dei luoghi in relazione alla pianificazione acustica;
- all'esame dei progetti, ai monitoraggi ed ai controlli delle attività rumorose, ai fini della relazione sullo stato dell'ambiente, di cui all'art. 7 comma 5 della L.Q. 447/95;
- ai collaudi per il rilascio dei certificati di agibilità / abitabilità ai fini acustici;
- alla istruttoria ed alla verifica delle istanze di valutazione di impatto acustico e di compatibilità ambientale, nonché dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
- alla valutazione delle previsioni di impatto del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
- alla determinazione del valore della polizza fideiussoria per quei progetti che dall'esame non risultino garantire sufficientemente la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente;
- alla predisposizione delle mappe delle fasce di rispetto, di arretramento, di pertinenza;
- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento e per la predisposizione degli itinerari per la gestione dell'emergenza e della protezione civile;
- al coordinamento di campagne di informazione per le scuole ed i cittadini.



Articolo 54 - concessione edilizia, autorizzazione, DIA -

Nella istanza relativa a concessione edilizia, ad autorizzazione e/o DIA, nonché in quelle di variazione di destinazione d'uso, tali da determinare il cambio di categoria di appartenenza dell'immobile in base alla tabella B allegata al DPCM 5.12.1997, il richiedente deve indicare gli elementi di calcolo, allegare gli elaborati del caso, e descrivere:

- il carico fonico esterno, elaborato in base a rilievi strumentali per la componente rumore, eseguiti secondo quanto previsto dal DM Ambiente 16.3.98, e correlati ai valori limite di emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione acustica approvata;
- la georeferenziazione dei punti di misura, le caratteristiche della catena di misura e dei software previsionali impiegati;
- la tipologia degli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore e gli eventuali accorgimenti per la mitigazione dell'impatto dei rumori provenienti dall'esterno: piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata;
- gli elementi edili interni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore e gli accorgimenti per il rispetto dei requisiti acustici passivi, cui al DPCM 5.12.97 integrato dalla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 30.4.66 n. 1769, del DM Sanità 5.7.75, del DM PI 18.12.75: piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata;
- il tempo di riverbero per ogni ambiente adibito a residenza o ad attività professionali, di terziario, commerciali e produttive, per le quali è prevista la presenza di pubblico;

Articolo 55 - presentazione delle domande per l'esercizio di nuove attività -

Chiunque intenda avviare un'attività di cui al presente Regolamento, deve presentare domanda al Protocollo Generale del comune, sul modello prestampato da ritirare presso l'ufficio ambiente indirizzata al Sindaco e ottenerne la relativa autorizzazione.

Le domande devono contenere le generalità del richiedente, l'ubicazione dove intende svolgere l'attività, la durata e il tipo di attività che intende esercitare, l'incremento di traffico che l'attività può produrre, la congruità delle vie di accesso, la disponibilità di parcheggio.

Se il richiedente è una Società legalmente costituita, la domanda deve contenere l'esatta e completa ragione sociale e deve essere firmata da un suo legale rappresentante.

Alla domanda dovranno essere allegati gli elaborati tecnici del caso, nonché eventuali altre autorizzazioni amministrative (CCIAA, REC, ecc.), ovvero il numero di iscrizione attribuito dallo "Sportello Unico delle Imprese e delle Attività" ed informazioni utili alla classificazione della attività, di seguito riportati:

- relazione tecnica nella quale siano indicate le apparecchiature rumorose, e gli estremi delle certificazioni cui al D.LGS.17/2010;
- carico fonico esterno, elaborato in base a rilievi strumentali per la componente rumore, eseguiti secondo quanto previsto dal DM Ambiente 16.3.98, e correlati ai valori limite di



emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione acustica adottata;

- georeferenziazione dei punti di misura, caratteristiche della catena di misura e dei software previsionali impiegati;
- livelli sonori che si produrranno al confine di proprietà, orario di funzionamento, durata della attività;
- eventuali accorgimenti per la mitigazione dell'impatto del rumore all'esterno della attività;
- tempo di riverbero per ogni ambiente adibito ad attività professionali, di terziario, commerciali e/o produttive, per le quali è prevista la presenza di pubblico;
- piante, prospetti, sezioni, particolari in scala adeguata (anche dei locali adiacenti in cui il rumore viene immesso), con la georeferenziazione delle sorgenti di rumore e dei punti di misura;
- progetto acustico esecutivo, completo di relazione tecnica e caratteristiche dei materiali impiegati.

Per i cantieri edili, la durata del cantiere, la posizione delle apparecchiature rumorose l'effettivo utilizzo giornaliero e settimanale delle attrezzature che producono rumore.

Per i cantieri stradali dovranno essere indicati anche gli itinerari e l'avanzamento delle sorgenti mobili, e, nel caso i lavori interessino ricettori sensibili, o siano eseguiti in prossimità di recettori sensibili, anche le caratteristiche del sistema di monitoraggio continuo ed eventuali sistemi di mitigazione provvisoria.

Articolo 56 - agibilità / abitabilità, autorizzazione -

Sono soggette a collaudo le nuove costruzioni e le seguenti attività:

- ristrutturazione di immobili o singole unità immobiliari relativamente agli impianti di condizionamento / ventilazione, di ascensori e montacarichi;
- ristrutturazioni di partizioni orizzontali, verticali ed impianti cui al DPCM 5.12.97, limitatamente ai casi di richiesta attivazione della polizza fideiussoria;
- attività con impianti o lay-out rumorosi inserite in edifici a destinazione residenziale o mista.

In tutti i casi per i quali è previsto il collaudo, il titolare dell'autorizzazione deve segnalare nel modello prestampato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Nessuna nuova costruzione può essere occupata parzialmente o totalmente senza le prescritte certificazioni di agibilità, abitabilità, autorizzazione, ai sensi del presente regolamento; dette certificazioni, altresì necessarie per la rioccupazione di edifici, o di singole unità immobiliari, che siano stati oggetto di interventi edilizi per i quali è prevista l'applicazione del presente regolamento (rifacimento di partizioni verticali esterne (facciate) ed interne di separazione tra unità immobiliari distinte, di serramenti, di partizioni orizzontali, di impianti tecnologici), salvo che la concessione o l'autorizzazione rilasciata per gli stessi, non escluda espressamente il rinnovo della certificazione di agibilità / abitabilità.



La certificazione di agibilità / abitabilità è subordinata al collaudo funzionale per la verifica dei requisiti acustici e/o del rispetto degli indici di valutazione.

Il collaudo sarà eseguito, a richiesta degli interessati (dal proprietario o dall'avente titolo), entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza; l'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità al presente regolamento ed al progetto approvato, sottoscritta da tecnico in possesso dei requisiti cui all'art. 2 della L. Q. 447/95, dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice dei lavori.

L'esito del collaudo, propedeutico al rilascio della certificazione di agibilità / abitabilità è rilasciata entro i successivi trenta giorni dalla data del collaudo medesimo; nella licenza d'uso è indicata la destinazione delle singole unità immobiliari e dei relativi accessori e pertinenze in conformità con le indicazioni rilevabili dalla documentazione tecnica depositata presso l'ufficio ambiente.

La certificazione di agibilità / abitabilità ai sensi del presente regolamento è riferita unicamente alle componenti rumore e non sostituisce le approvazioni o autorizzazioni delle autorità competenti, previste dalle norme in vigore, per le costruzioni, sia per quelle destinate a residenza, sia per quelle diversamente destinate.

In caso di variazione della destinazione d'uso dell'immobile, o di parte di esso cui la licenza d'uso si riferisce, la certificazione decade ed è necessario presentare nuova richiesta di agibilità / abitabilità per la parte dell'immobile interessata dalle variazioni.

Ove il proprietario, o l'avente titolo, non provveda, l'amministrazione comunale può revocare la certificazione e procedere in danno del proprietario medesimo, o dell'avente titolo.

Articolo 57 - cessione di attività-

In caso di cessione di attività, il cedente dovrà comunicare la cessione all'ufficio ambiente entro il termine di 30 giorni con l'indicazione dei dati del subentrante.

Le domande di variazione di titolarità sono istruite dall'ufficio ambiente e all'atto di presentazione della domanda, alla stessa devono essere allegate le dichiarazioni seguenti:

- dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del cedente;
- dichiarazione di accettazione delle eventuali condizioni contenute nell'autorizzazione da parte dell'acquirente.

Articolo 58 – variazioni-

Ogni modifica al sistema gestionale, agli impianti ed alle apparecchiature rumorose deve essere comunicata all'ufficio ambiente entro 10 giorni dal suo verificarsi e dovrà essere presentata una nuova richiesta corredata di previsione di impatto acustico.



Articolo 59 - restrizioni ai limiti massimi consentiti

Nel caso che il rumore residuo (fondo), sia uguale o superiore ai limiti di zona, non è consentito ad alcuna attività di incrementare il livello, salvo nel caso di incremento di breve durata e limitatamente al periodo diurno, comunque previa autorizzazione.

Articolo 60 - deroghe -

L'emissione di rumore con componenti impulsive o tonali sia di impianti fissi di nuovo insediamento, sia di impianti esistenti, deve essere limitata, tenuto conto dell'incremento che essi provocano sui valori di emissione.

In presenza di rumori con componenti tonali o impulsive, vanno comunque rispettati i valori di emissione e di immissione della classe di destinazione d'uso di appartenenza.

In tutti i casi in cui si ravvisi l'interesse pubblico o pubblica utilità, il Sindaco può concedere deroga, dettandone le prescrizioni.

Articolo 61 - Spese -

Fatti salvi i piani di risanamento a carico degli Enti responsabili delle eccedenze riscontrate rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, le spese per la limitazione delle emissioni prodotte dalle attività e dagli impianti rumorosi sono a carico del titolare della licenza di esercizio dell'attività, mentre le spese relative ai requisiti acustici passivi degli edifici di nuova costruzione e degli edifici in fase di ristrutturazione o di futura ristrutturazione saranno a carico dei singoli proprietari.

Saranno, altresì a carico dei richiedenti, a seconda dei casi, le spese di istruttoria, di monitoraggio, di controllo e di collaudo eseguiti da parte dell'ufficio ambiente.

Articolo 62 - incentivi -

Per il raggiungimento dei livelli di qualità previsti dal DPCM 14.11.97, l'ufficio ambiente, provvede annualmente a redigere un elenco di priorità per l'eventuale assegnazione di incentivi derivanti in applicazione della normativa regionale, statale, ed europea, a favore di interventi di miglioramento della coibentazione degli edifici ai sensi della Legge 10/91, del DPCM 1.3.91 e della LQ 447/95, anche di futura emanazione.

Nel bilancio degli incentivi confluiscono anche le somme accantonate da parte del comune di Cavaso del Tomba ai sensi dell'art. 10 comma 4 e 5 della LQ 447/95.



Articolo 63 - collaudi e controlli -

L'ufficio ambiente, provvede alla verifica della rispondenza dei requisiti tecnici relative alle istruttorie in corso, e partecipa, se richiesto, di concerto con la ASL territorialmente competente e con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, agli opportuni controlli, agli stabilimenti, officine, laboratori, magazzini, ecc. prioritariamente per una corretta ed efficace azione di prevenzione e di regolarizzazione delle istruttorie in corso.

Se l'attività è svolta in locali di civile abitazione, l'autorizzazione è subordinata a dichiarazione sottoscritta dall'interessato, rilasciata al momento in cui richiede l'autorizzazione, che consente le verifiche di cui al precedente comma.

Il rilascio della licenza di esercizio, delle autorizzazioni e/o dei certificati di agibilità / abitabilità per le nuove costruzioni e delle variazioni di destinazione urbanistica, sono comunque subordinate al collaudo da parte dell'ufficio ambiente.

Sono soggetti a collaudo i seguenti casi:

- il rilascio della licenza di esercizio di nuove attività in zone miste od in prossimità di ricettori sensibili;
- il rilascio del certificato di agibilità / abitabilità per nuove costruzioni;
- il rilascio della licenza di esercizio delle attività di ristorazione ed intrattenimento,

Presso l'ufficio ambiente è istituito l'elenco dei professionisti iscritti nell'elenco regionale dei tecnici competenti che ne avranno fatto domanda; l'elenco è aggiornato periodicamente su segnalazione dei tecnici interessati e/o degli ordini professionali.

Articolo 64 - violazioni -

Le violazioni alle norme del presente regolamento, saranno oggetto di prescrizioni da parte dell'ufficio ambiente e se non colmate, assoggettate alle sanzioni cui all'art. 10 della L. Q. 447/95 e nei casi più gravi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di danno ambientale.

Quando trattasi di attività esercitate abusivamente con produzione di rumore superiore ai limiti di emissione e di immissione, oltre alla sanzione di cui al comma precedente il Sindaco, provvede alle iniziative previste dalle normative violate.

Articolo 65 - provvedimenti -

Quando si verifica il superamento dei limiti cui al presente regolamento, dovute ad inadempimento delle norme contenute nel presente regolamento, il Sindaco, su parere dell'ufficio ambiente, ai fini della tutela della salute dei cittadini, può disporre l'attuazione di accorgimenti tecnici, atti ad eliminarlo, ferme restando le sanzioni previste al successivo art. 64.



Articolo 66 - Sanzioni -

Nel caso non si ottemperi alle prescrizioni conseguenti l'accertamento di violazioni, qualora non costituiscano reato di quelli previsti da altre disposizioni di legge, sono comminate le sanzioni, a seconda dei casi a norma dell'art. 659 del Codice Penale e dell'art. 10 della LQ 447/95.

L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, i monitoraggi, le verifiche ed i collaudi sono compito dell'ufficio ambiente.

Articolo 67 - altre disposizioni -

Visto l'art. 6 comma 2 del DPCM 1.3.91, i cittadini esposti al rumore immesso dall'esterno della propria abitazione ed i proprietari di recettori sensibili sono tenuti, con modalità da concordare di volta in volta, a consentire l'accesso al tecnico competente incaricato dal gestore di attività rumorose, per rilievi finalizzati alla previsione di impatto acustico, alla redazione del progetto, sia per il collaudo di eventuali opere eseguite ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità.

Le norme del presente Regolamento non esonerano dall'osservanza di altre norme di legge o di regolamenti.



CAPITOLO V

- strumentazione e criteri di misura -

Articolo 68 - strumentazione di misura -

I rilievi strumentali per le previsioni di impatto del rumore, e per la redazione dei progetti dovranno essere eseguiti con strumentazione e con modalità conformi a quanto previsto dal presente regolamento e più in generale dal DPCM 5.12.97, dal DM Ambiente 16.3.98 e della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 1769/66 per la componente rumore, ed essere presentati in forma tale da poter consentire agevolmente eventuali accertamenti tecnici da parte dell'ufficio ambiente.

Pertanto i rilievi dovranno essere eseguiti con strumentazione in grado di effettuare l'analisi in tempo reale dei fenomeni acustici.

I dati dovranno essere forniti su supporto cartaceo ed ove possibile su supporto informatico ivi incluso il software per consultazione dei dati.

Articolo 69 - Criteri di rilevamento -

I criteri contenuti nel presente articolo si applicano in tutti i casi previsti dal presente regolamento per la componente rumore: verifica dei valori di emissione e di immissione, verifica dei requisiti acustici passivi, progettazione e dimensionamento di interventi per il risanamento e la riduzione delle emissioni sonore.

Nel caso di domanda di rilascio di concessione edilizia per impianti fissi o mobili e per l'esercizio di attività, il rumore generato da uno o più insediamenti che interessano il punto di misura va rilevato tenendo presente di distinguere, per quanto possibile, le varie fonti rumorose determinando i tempi di funzionamento degli impianti e gli eventuali incrementi al rumore di fondo in relazione ai periodi di funzionamento nell'arco delle 24 ore (funzionamento diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00, notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Articolo 70 - descrizione della sorgente e dell'evento -

L'osservazione e le misure devono avere una durata significativa ai fini della rappresentazione del fenomeno acustico, e deve essere motivata in relazione.

Il tempo e il periodo di rilevamento sono stabiliti in relazione al tipo di rumore e della domanda di concessione, anche dopo un accurato sopralluogo effettuato all'interno dell'insediamento produttivo, ovvero nell'area in cui si prevede l'insediamento oggetto di domanda di licenza di esercizio o di concessione edilizia, ed in tutti i casi di collaudi e controlli.

In ogni caso, affinché la misura del fenomeno acustico possa ritenersi significativa per la rappresentazione del fenomeno stesso, essa deve:



- per eventi sonori specifici, avere durata pari al triplo della durata dell'evento sonoro;
- per eventi sonori che si ripetono in diverse fasce orarie del giorno o della notte, essere ripetuta nel periodo di maggior disturbo almeno tre volte,
- per la identificazione del periodo di maggior disturbo avere una durata minima di 24 ore, con prelievi di durata non superiore ad un secondo distinti in intervalli di un'ora;

In caso che all'interno dell'insediamento produttivo esistano cicli di produzione che prevedano l'impiego di mezzi d'opera in movimento, individuati come sorgente di disturbo, dovrà esserne considerata la fase più critica.

Al fine di non inquinare le misure, durante i rilievi, il microfono della postazione di misura nei rilievi di rumore devono essere posizionati in ambienti in cui non vi è presenza di persone.

All'uopo affinché la strumentazione non risulti disattesa durante le misure, vanno impiegati strumenti di misura con cavo di prolunga che consenta all'operatore e ad altri assistenti alle operazioni di monitoraggio, di rimanere, per tutta la durata dei rilievi, in un ambiente separato da quello in cui è posizionato il microfono.

La verifica del tempo di riverbero relativamente ad edifici e/o parti di essi destinati ad attività di intrattenimento, ricreazione, terziario od uffici aperti al pubblico, può essere effettuata con tecnica del rumore stazionario o impulsivo.

Per i rilievi di rumore devono essere annotate dettagliatamente le condizioni meteorologiche al momento del rilievo; per quanto possibile si devono scegliere le condizioni climatiche prevalenti della zona ed in particolare la temperatura, l'umidità relativa, la direzione e l'intensità del vento. Devono comunque essere evitati prelievi di rumore nei periodi di pioggia, neve, nebbia e vento superiore a 5 m/sec.

Per rilevamenti di breve durata realizzati in ambiente esterno si deve munire il microfono di schermo di protezione antivento; per rilievi di durata uguale o superiore alle 24 ore è necessario impiegare un microfono per esterni.

Articolo 71 - localizzazione delle postazioni di misura -

Le postazioni di misura vanno localizzate nella posizione più sfavorevole e con le modalità previste dall'art. 68 del presente regolamento, ed opportunamente georeferenziate nella relazione tecnica, anche con fotografie, al fine di rendere ripetibile e nelle stesse condizioni, la misura effettuata.

Nei casi in cui nell'attività o nell'edificio, o parte di esso, oggetto di monitoraggio non sia possibile eseguire il rilevamento nella posizione più sfavorevole, va considerata la posizione più penalizzata ed in grado di rappresentare efficacemente lo stato dei luoghi.



Se il rumore proviene da fonti esterne le misure devono essere effettuate con finestre aperte.

Rilevamenti con finestre chiuse dovranno essere messi in atto solo quando queste dovranno restare tali per ragioni particolari per tutta la durata del giorno e per tutto l'anno, ed in presenza di impianti artificiali di ventilazione.

Articolo 72- onde stazionarie -

Se si accerta l'esistenza di onde stazionarie i punti di misura devono essere scelti in modo opportuno ed infine deve essere fatta una media dei valori letti in dB(A), misurati con costante di tempo "slow".



NORME FINALI

Articolo 73 - abrogazioni -

Con l'approvazione del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le norme riguardanti le stesse materie contenute nei precedenti Regolamenti Comunali.

Articolo 74 - entrata in vigore -

Le "norme tecniche di attuazione integrative dei regolamenti edilizio e di igiene per le componenti rumore", approvate in uno con il piano di disinquinamento acustico, ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della Deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune, ed è dovuto a chiunque spetti, rispettarle.

Articolo 75 - piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune un apposito piano di risanamento acustico (PdRA), ovvero ad apportare gli adeguamenti necessari a riequilibrare i livelli acustici entro i limiti di zona anche senza presentazione di PdRA, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica (PCCA). Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà conferire incarichi professionali dedicati, ovvero avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., Dipartimento Provinciale di Treviso, e per gli aspetti igienico sanitari, alla A.S.L. competente.